

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria Seduta di Prima convocazione



Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **23**

OGGETTO

**Art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 267/2000 -
Riconoscimento debito
fuori bilancio.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **nove** del mese di **Aprile** alle ore 17:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	BRICHETTO CLARA	X	
3	CASANOVA CLAUDIO	X	
4	GUZZI ANDREA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	BADANO SARA	X	
7	ROTELLI DEBORAH	X	
8	MONTANARO FRANCESCO	X	
9	ROSA MARILENA	X	
10	LENA FABRIZIO	X	
11	FERRARI BARUSSO GIOVANNI	X	
12	GEREMIA MARINELLA	X	
13	VIASSOLO NICOLA	X	
14	SIMONETTI SIMONA	X	
15	BADANO DAVIDE	X	
16	OPERTO LORENZO	X	
17	COLOMBO SERGIO	X	

Totale componenti: Presenti: 17 Assenti: 0

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio Comunale: Marinella Orso

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.

Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio.

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che in data 19/02/2019 il Giudice del Tribunale Civile di Savona ha pubblicato la Sentenza n. 162/2019 a conclusione della causa civile instaurata dall'Avvocato Acqua Barralis di Finale Ligure, quale difensore della parte attrice, ed il Comune di Finale Ligure rappresentato dall'Avvocatura Civica, in qualità di convenuto, per l'annullamento degli avvisi di accertamento per canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, COSAP, relativamente alle annualità dal 2011 al 2015, notificati alla parte attrice in data 19/12/2016;
- che il Giudice con la sentenza n. 162/2019 ha accolto tutte le ragioni di parte attrice con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento per canone occupazione spazi ed aree pubbliche emessi dal Comune di Finale Ligure per le annualità dal 2011 al 2015 e liquidazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente;
- che l'art. 194/I, lett. a) del TUEL dispone che gli enti locali debbano riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, tra i quali quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO:

- che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con pronuncia n. 10/09, ha distinto tra i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e tutte le altre casistiche di cui al richiamato art. 194. Nel caso, infatti, delle sentenze esecutive, i debiti fuori bilancio sono da ritenersi maturati alla data della pubblicazione della sentenza, a decorrere dalla quale il debito è giuridicamente esistente;
- che la Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Regione Siciliana – con deliberazione n.177/2015/PAR ha disposto che: *"La giurisprudenza della Corte dei conti ha già messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL (SSRR n. 12/2007/QM). Infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL ai sensi del quale il "riconoscimento" del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale."*;
- che la Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna – con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che la procedura di riconoscimento del debito costituisce adempimento obbligatorio, che non può essere lasciato alle valutazioni di amministratori o funzionari;
- che la Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Regione Siciliana – con deliberazione n. 80/2015/PAR, ha sostenuto che: *"Il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di*

debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.”;

- che la Corte dei Conti Friuli V.G. - Sez. Reg. di controllo – con deliberazione n. 6/2005, ha stabilito che la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito – che di per sé già sussiste – bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato al di fuori di questo, nonché di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che la Corte dei Conti della Lombardia – Sez. Reg. di controllo – con deliberazione n. 401/2012 ha affermato che il riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza della stessa e pertanto non esclude la legittimità di un'eventuale impugnazione;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato con la sentenza in oggetto il Comune si adegua meramente alla statuizione della sentenza esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 TUEL per l'adeguamento del debito f.b., così Cass.Civ., Sez. I n. 8223/2000;

DATO ATTO che la sentenza di cui trattasi rientra fra le ipotesi di cui all'art. 194/l, lett. a) del TUEL, in quanto tale rimesso alla valutazione del Consiglio Comunale esclusivamente per le finalità meglio descritte nelle autorevoli pronunce che precedono, onde evitare che un tardivo riconoscimento possa generare ulteriori oneri a carico dell'ente per spese di giustizia, interessi, etc.;

CONSIDERATO che i principi contabili impongono ad amministratori e funzionari di evidenziare tempestivamente eventuali passività insorte, nonché di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, quando necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate;

RILEVATO che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del 5 marzo 2019;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 10 (Ugo FRASCHERELLI, Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Andrea GUZZI, Delia VENERUCCI, Sara BADANO, Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA e Fabrizio LENA), con voti contrari nessuno e con voti astenuti n. 7 (Giovanni FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Nicola VIASSOLO, Simona SIMONETTI, Davide BADANO, Lorenzo OPERTO e Sergio COLOMBO), essendo n. 17 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194/l, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di 8.505,08 di cui alla sentenza n. 162/2019 pronunciata dal Giudice del Tribunale Civile di Savona, pubblicata in data 19/02/2019, il tutto come dettagliato nella relazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la spesa nascente da questo atto troverà finanziamento al cap. 856 "Spese di soccombenza su sentenze Commissioni Tributarie – oneri da contenzioso" – Codifica 01.04-1.10.05.04.000 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, esercizio 2019.
3. Di demandare al dirigente competente la predisposizione del relativo provvedimento di impegno e liquidazione del debito in argomento.
4. Di trasmettere copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23/V della Legge n. 289/02.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri presenti (Clara BRICHETTO, Claudio CASANOVA, Andrea GUZZI, Delia VENERUCCI, Sara BADANO, Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Giovanni FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Nicola VIASSOLO, Simona SIMONETTI, Davide BADANO, Lorenzo OPERTO e Sergio COLOMBO)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Presidente
F.to Sara Badano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate